



**PROVINCIA DI BOLOGNA
ASSESSORATO AGRICOLTURA**



**NUOVA QUASCO soc. cons. a r.l.
DIVISIONE QUASAP**

**L'IMPRESA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE PER LA
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO.
REGOLE PER GLI APPALTI E PER L'IMPIEGO
DELLE MACCHINE AGRICOLE**

(Relatori: Valter Gherardi e Stefano Negroni)

Raccolta curata dal Servizio Amministrativo Sviluppo Economico
novembre 2006

Indice:

CAPITOLO 1

IL RUOLO DELLE IMPRESE AGRICOLE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

1.1 – L'Impresa agricola multifunzionale

1.2 – Le attività extragricole di manutenzione del territorio

1.3 – L'esperienza della Provincia di Bologna

CAPITOLO 2

REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI MEZZI AGRICOLI

2.1 – La circolazione su strada delle macchine agricole

2.2 – Le macchine agricole eccezionali

2.3 – Le omologazioni delle macchine operatrici

2.4 – Le coperture assicurative per i servizi all'esterno dell'azienda

CAPITOLO 3

GLI APPALTI ALLE IMPRESE AGRICOLE

3.1 – La normativa di riferimento e le procedure di scelta dell'appaltatore

3.2 – L'importanza del capitolato d'appalto

3.3 – Le novità normative in discussione

CAPITOLO 1

1.1- L'impresa agricola multifunzionale

L'imprenditore agricolo è stato tradizionalmente "confinato" dal nostro ordinamento all'esercizio delle attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento con la possibilità di svolgere solo quelle ulteriori pratiche rientranti nel normale esercizio dell'agricoltura (art. 2135 del codice civile approvato nel 1942).

Solo negli anni '90 il Parlamento ha avviato un deciso disegno di revisione della materia in concomitanza con gli indirizzi comunitari legati ad "Agenda 2000" e con le nuove tendenze a livello nazionale per la innovazione – semplificazione della macchina pubblica e per la riqualificazione dell'imprenditoria a sostegno dello sviluppo economico.

Così, dapprima con la legge delega n. 59/1997, poi definitivamente con la legge n. 57/01, venivano indicati al Governo gli obiettivi di orientamento e ristrutturazione del settore, mutuando dalle linee programmatiche europee per lo sviluppo rurale, i principali ambiti destinati alla nuova impresa agricola; fra gli obiettivi prioritari veniva esplicitata la necessità di incentivarne il ruolo multifunzionale anche per indirizzare l'imprenditoria locale ad attività legate al territorio.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 18-05-2001, n° 228, viene definitivamente innovato il concetto di imprenditore agricolo attraverso la modifica dell'art. 2135 del codice civile e viene ridisegnato il suo ruolo nella conduzione dell'azienda.

La nuova disciplina applicabile al settore prevede, a fianco della funzione prioritaria volta alla produzione di beni agroalimentari, attività dirette a salvaguardare il territorio rurale e la produzione di nuovi servizi di natura turistica, ricreativa e sportiva che valorizzino l'ambiente.

Ciò con riguardo, ad esempio, all'attività agrituristica, all'attività di vendita al dettaglio, al ruolo di conservazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, di ricezione ed ospitalità e a nuovi servizi per la collettività sia in ambito rurale che in quello urbano.

Il punto chiave è la nuova definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 1 del decreto, che legittima l'azienda agricola ad assumere compiutamente attività connesse "..... dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Nascono quindi nuove competenze e opportunità per l'imprenditore agricolo non solo rivolte alla produzione, ma dirette alla gestione del territorio e alla fornitura di nuovi beni e servizi alla collettività.

1.2 – Le attività extragricole di manutenzione del territorio

La generica definizione di attività connesse che il decreto fornisce lascia ampio spazio alle tipologie di servizi che l'agricoltore può assumere, mantenendo comunque prioritario l'utilizzo di risorse e mezzi che normalmente vengono impiegati nell'attività agricola principale.

Grazie all'introduzione del concetto di attività connesse, lo stesso Decreto legislativo rende possibile con gli artt. 14 e 15 la stipula di veri e propri contratti di appalto e convenzioni tra aziende agricole e pubbliche amministrazioni.

Se dal punto di vista degli enti pubblici si apre la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione con chi vive e sviluppa la propria attività sul territorio, con conseguenti maggiori garanzie di custodia e salvaguardia dello stesso, dal punto di vista dell'imprenditore agricolo si crea la possibilità di svolgere attività, appunto connesse alla normale attività agricola, che permettono l'integrazione del reddito aziendale "tipico", quindi il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese.

L'art. 14 consente in specifico l'instaurazione di collaborazioni tra enti pubblici ed agricoltori prioritariamente con lo scopo di promuovere le vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni locali, quindi delle tradizioni e dei prodotti tipici, biologici e di qualità che distinguono determinati distretti agroalimentari. Questo apre la strada ad una maggior partecipazione degli agricoltori all'organizzazione e gestione di eventi promozionali rivolti in particolar modo al consumatore finale, e un avvicinamento alla fase di programmazione attivata dagli enti pubblici territoriali.

Con l'art. 15, invece, l'ente pubblico può sottoscrivere convenzioni e conferire appalti direttamente all'agricoltore per lo svolgimento di attività finalizzate alla sistemazione e

manutenzione del territorio in senso generale, quindi alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e pertanto prestazioni per la tutela della vocazioni produttive presenti.

Interpretando la definizione tipologica fornita dalla legge si richiama ora un elenco delle possibili attività di servizio di sicuro interesse, estrapolando la relativa descrizione dalla classificazione ufficiale dell'Unione Europea:

- sfalcio, pulizia e manutenzione in parchi, giardini, zone a verde,
- taglio alberi, potatura e servizi connessi alla silvicoltura,
- pulizia fossi, scoline, pozzetti e cigli stradali,
- sgombero neve e materiali ingombranti,
- manutenzione viabilità minore e sentieristica,
- manutenzione assetto scoli e canali di drenaggio,
- manutenzione impianti sportivi,
- protezione e miglioramento ambientale,
- salvaguardia della fauna selvatica.

I lavori ed i servizi sopra elencati, possono essere effettuati con "l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" (art. 2135 del Codice Civile). Ciò comporta la verifica da parte dell'amministrazione pubblica della adeguatezza della dotazione di macchine, mezzi e materiali posseduti dall'azienda agricola con cui si appresta a sottoscrivere un appalto di servizi in rapporto ai contenuti e all'oggetto contrattuale.

Contestualmente occorre verificare l'affidabilità tecnico-funzionale ed il rispetto delle norme di sicurezza per le attrezzature necessarie.

La presenza del concetto di "prevalenza" lascia comunque la possibilità all'azienda agricola di utilizzare anche attrezzature o risorse non proprie, quindi la facoltà di noleggiare mezzi ed acquisire risorse non necessariamente impiegate nella propria attività produttiva agricola.

1.3 – L'esperienza della Provincia di Bologna

I contratto d'appalto che le pubbliche amministrazioni possono stipulare con gli imprenditori agricoli, in deroga alle norme vigenti in materia, debbono rispettare importi massimi di valore su base annua.

In particolare gli appalti diretti ad un imprenditore singolo non possono superare 25.822,83 Euro, mentre l'importo degli appalti nel caso di imprenditori agricoli in forma associata non può superare 154.937,10 Euro.

Dall'entrata in vigore della legge di orientamento, diverse Amministrazioni pubbliche del territorio della Provincia di Bologna hanno affidato specifici lavori e servizi con la nuova modalità.

Si registra in generale la tendenza degli enti ad assegnare agli imprenditori agricoli servizi inerenti il monitoraggio e le manutenzioni della viabilità per garantire la sicurezza e l'agevole fruibilità delle strade e per incentivare la fruizione del territorio anche a scopo turistico-ricreativo; altre esperienze hanno visto l'affidamento del servizio di sgombero neve, di manutenzione di fossi per il drenaggio superficiale e il taglio delle superfici erbose.

Un ruolo determinante nella realizzazione degli accordi può essere svolto dalle Organizzazioni Professionali Agricole ma resta determinante la volontà delle amministrazioni pubbliche per selezionare e garantire l'affidabilità degli operatori in funzione dei lavori da svolgere.

La Provincia di Bologna, nell'ambito di un disegno più complessivo per la diversificazione del lavoro in agricoltura si propone di accompagnare i processi di ammodernamento strutturale e culturale delle imprese agendo su alcuni aspetti prioritari:

- fattore lavoro, con particolare riferimento al positivo incremento dei lavoratori stagionali e contro le forme di irregolarità;
- prevenzione degli infortuni, che in agricoltura spesso si manifestano con conseguenze irreversibili;
- multifunzionalità dell'impresa agricola per cogliere le opportunità previste dalla recente legge di orientamento del settore, mediante la stipula di convenzioni con le Amministrazioni pubbliche e appalti di servizi da effettuarsi con le attrezzature aziendali;

- azioni divulgative, formative ed informative, rivolte agli imprenditori e ai lavoratori del settore, anche in raccordo con la Regione e gli Enti locali, finalizzate a diffondere una maggiore cultura della sicurezza.

Puntando su questi obiettivi è possibile riconvertire concretamente le funzioni dell'agricoltura, collegandole maggiormente alle dinamiche della pianificazione, dell'ambiente e socioeconomiche nel suo complesso.

L'esperienza avviata dalla Provincia di Bologna con il progetto Coala, costituisce un valido supporto per la tutela e la sicurezza nel lavoro in agricoltura e, più in generale, nelle attività produttive.

Tale progetto, le cui realizzazioni sono visualizzabili nell'apposita pagina web del portale della Provincia di Bologna, ha portato recentemente alla costituzione su base provinciale, di un elenco di imprese agricole che si candidano ad assumere appalti di manutenzione al territorio.

L'elenco, suddiviso per le tipologie di attività più significative, raccoglie circa 200 imprese in rappresentanza di oltre 50 dei 60 Comuni del territorio, aziende per le quali sono stati dichiarati/accertati i requisiti di accesso con particolare riferimento a quelli imprenditoriali e morali.

Detto elenco sarà punto di riferimento orientativo per ciascuna stazione appaltante della provincia che ritenga opportuno fare ricorso agli operatori del comparto agricolo per servizi al territorio.

Questa iniziativa è stata positivamente apprezzata sia dai Comuni che dalle Organizzazioni Professionali agricole perché consente, su basi giuridico amministrative solide, di mettere in contatto domanda e offerta.

Inoltre, per il suo rilievo pratico, ha incontrato l'interesse della Regione (gruppo di lavoro interdirezionale sulla sicurezza in agricoltura) nell'ambito dell'azione progettuale volta a promuovere il tema della sicurezza sul lavoro fra le imprese del settore ancora oggi interessate da gravi episodi di infortuni anche mortali.

Proseguirà così, con un rappresentante della Provincia in seno ad un tavolo congiunto con Regione, INAIL, AUSL, ..., l'impegno per l'individuazione delle situazioni di rischio nel settore agricolo derivanti dall'impiego delle attrezzature e la ricerca di soluzioni operative da collegare ad adeguati momenti formativi e informativi.

CAPITOLO 2

2.1 – La circolazione su strada delle macchine agricole

Il vigente codice della strada dedica vari articoli alla qualificazione delle macchine agricole e alla loro circolazione su strada.

In questa sede ci si limiterà a richiamare le definizioni più importanti in relazione all'impiego dei mezzi per servizi anche esterni ai terreni di pertinenza dell'azienda.

Per il dettaglio in materia si rinvia alle dispense specialistiche già disponibili fra le quali si segnalano il testo elaborato dal Settore Viabilità della Provincia di Bologna e, a livello nazionale, la pubblicazione dell'ENAMA realizzata con il contributo del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Le macchine agricole sono definite dall'art. 57 del Codice della strada (CdS) e, ai fini della circolazione, sono distinte in semoventi o trainate con relative specifiche strutturali e/o dimensionali.

Dette macchine debbono avere ottenuto una idoneità tecnica o una carta di circolazione previo accertamento delle idoneità di legge, requisiti questi ultimi normalmente garantiti dal costruttore (la relativa procedura sarà trattata più ampiamente nei paragrafi seguenti).

Per le trattrici agricole e le macchine operatrici semoventi a due o più assi, occorre anche provvedere all'immatricolazione presso il competente Ufficio della motorizzazione con intestazione del mezzo a colui che risulti proprietario o sia in possesso della dichiarazione di titolarità.

Diversamente per le macchine operatrici semoventi ad un asse e per quelle trainate (esclusi seminatrici, aratri, erpici) è previsto il certificato di idoneità tecnica rilasciato dal medesimo ufficio.

Le trattrici e le macchine immatricolate conseguono una targa di riconoscimento che deve essere apposta sul retro con i dati di riferimento.

Il CdS definisce anche le attrezzature delle macchine in esame, precisando che sono quelle apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui al sopracitato art. 57; ai fini della circolazione queste attrezzature vengono distinte fra portate e semiportate, ed è previsto per entrambe le tipologie un sistema di aggancio alla macchina con apposito attacco.

Di qualche rilievo è anche la definizione di macchina operatrice che viene fornita dall'art. 58 del CdS per quei mezzi, semoventi o trainati, a ruote o a cingoli, destinati a

operare su strada o nei cantieri e autorizzati a circolare per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse al ciclo operativo di lavoro con le modalità e limiti precisati nel Regolamento di esecuzione. Applicando questa definizione alle macchine agricole, siano esse a ruote o a cingoli, risulterà che le stesso sono destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e che possono:

- circolare su strada per il proprio trasferimento;
- trasportare per conto delle aziende agricole e forestali prodotti agricoli e sostanze di uso agrario;
- trasportare addetti alle lavorazioni;
- portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

Un cenno doveroso va fatto ai rimorchi agricoli, che sono soggetti a carta di circolazione e a targa se di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. ovvero a certificato di idoneità tecnica in caso contrario; inoltre questi ultimi se possiedono una lunghezza complessiva, compresi gli organi di attacco, di m. 4,00 e la larghezza di m. 2,00 sono considerati parte integrante della trattrice agricola.

Non va dimenticata la revisione periodica, generale o parziale, delle suddette macchine e anche la necessità di abilitare eventuali modifiche dei requisiti di idoneità con relativo aggiornamento dei documenti di circolazione: questo con particolare riferimento ai dispositivi di aggancio, di frenatura, che prevedono una visita di prova presso gli uffici della motorizzazione con successiva annotazione dell'esito sui documenti.

Si richiama infine l'obbligo di comunicare il trasferimento di proprietà delle macchine soggette all'immatricolazione nonché il trasferimento di sede/residenza del titolare entro trenta giorni alla Motorizzazione Civile.

I suddetti adempimenti e prescrizioni sono in gran parte obbligatori e soggetti a sanzioni di una certa portata sia sotto il profilo pecuniario sia per le possibili limitazioni alla circolazione.

2.2 – Le macchine agricole eccezionali

Il codice della strada fornisce anche una disciplina compiuta delle sagome e masse delle macchine agricole, definendo come eccezionali quelle che, per esigenze funzionali eccedono i limiti ordinari (art. 108). Lo stesso articolo prevede che le trattrici agricole con attrezzature portate o semiportate possono essere considerate veicoli eccezionali quando eccedono detti limiti meglio specificati nella tabella seguente:

SAGOMA LIMITE

	Lunghezza	Larghezza	Altezza
<u>MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI</u> (es: trattrice, mietitrebbia, irroratrice)	12,00	2,55	4,00
<u>MACCHINE AGRICOLE TRAINATE</u> (ad 1, 2 o più assi) (es. raccogliatrice o rotopressa per la raccolta di prodotti agricoli)	12,00	2,55	4,00
<u>CONVOGLI DI MACCHINE AGRICOLE</u> (es. trattrice + raccogliatrice o rotopressa; mietitrebbia + carrello porta barra)	16,50	2,55	4,00

MASSA LIMITE

MACCHINE AGRICOLE SU RUOTE (es. trattrice):

- a 1 asse t. 5,00
- a 2 assi t. 8,00
- a 3 assi t. 10,00

MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI (es. mietitrebbia, irroratrice)

MACCHINE AGRICOLE TRAINATE (es. raccogliatore o rotopressa)

I mezzi devono essere muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta non sia superiore a 8 daN/cm².

- a 1 asse t. 6,00
- a 2 assi t. 14,00
- a 3 assi t. 20,00

MACCHINE AGRICOLE SU CINGOLI (es. trattrice) t. 16,00

MASSA GRAVANTE SUGLI ASSI

Sull'asse più caricato t. 10,00

Somma delle masse gravanti su assi contigui

(**d** = distanza in metri tra due assi contigui)

- se $d < 1,20$ metri t. 11,00
- se $d > 1,20$ metri t. 14,00

Senza voler entrare in ulteriori dettagli, ampiamente analizzati nella dispensa del settore viabilità-ufficio trasporti eccezionali di questa Provincia, si ricorda che le

macchine agricole eccezionali per circolare su strada debbono ottenere una specifica autorizzazione dall'Ente proprietario, che coincide normalmente con l'ANAS per le statali e con la Regione (o con la Provincia se delegata) per la restante rete stradale. Ciascuna autorizzazione ha una durata di un anno ed è rinnovabile su richiesta.

Nel documento autorizzatorio sono indicate le prescrizioni alle quale attenersi durante la circolazione che assumono particolare rilievo quando la macchina è impiegata per dei lavori/servizi su strada.

Un esempio calzante riguarda le macchine sgombraneve il cui fac-simile di autorizzazione precisa le situazioni per le quali è necessaria la scorta e quelle di utilizzazione operativa della lama sgombraneve.

Queste situazioni rivestono particolare interesse per l'argomento degli appalti di manutenzione del territorio anche per le interconnessioni con le problematiche assicurative di cui si dirà più avanti.

2.3 – Requisiti di idoneità alla circolazione stradale ed omologazione

Le macchine agricole per ottenere i documenti che abilitano la circolazione su strada debbono essere sottoposte all'accertamento di requisiti di idoneità mediante visita e prova da parte degli uffici della Motorizzazione Civile con esame dei dati di identificazione, della potenza del motore e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche a norma.

Sono al momento esclusi dall'accertamento gli aratri, le seminatrici e gli erpici.

Per le macchine agricole non prodotte in serie ai fini dell'accertamento e successiva certificazione di idoneità, la documentazione di base è costituita dal cosiddetto "certificato di origine" dell'esemplare rilasciato dal costruttore.

Per le macchine agricole prodotte in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto; il costruttore rilascia all'acquirente una formale dichiarazione attestante che il mezzo, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato.

Infine, per le macchine di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità senza ulteriori accertamenti.

Il campo di applicazione delle verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, concerne fra l'altro il controllo dei requisiti dell'esemplare in rapporto alle caratteristiche dichiarate dal costruttore e alle norme di circolazione

vigenti, il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di frenatura, le masse gravanti sugli assi e sui pneumatici, la situazione degli organi di traino, la forma e dimensione delle targhe. Inoltre per le "semoventi" il controllo si deve estendere ad altri dettagli tecnici concernenti il motore, i livelli sonori, i sedili, i dispositivi di protezione, di segnalazione acustica, di sterzo ecc..... .

Giova ricordare che per le trattrici omologate ed immatricolate dopo il 06/05/1997, la carta di circolazione va accompagnata dall' "allegato tecnico" che deve essere chiesto per il veicolo "nuovo di fabbrica" al venditore e successivamente vidimato dall'ufficio della motorizzazione; dal documento devono risultare i carichi massimi ammissibili sugli assi e la compatibilità delle attrezzature portate o semiportate con la trattrice.

In presenza di modifiche che incidano sui requisiti di idoneità delle macchine già in circolazione, l'interessato deve richiedere visita/prova di accertamento presso l'ufficio della motorizzazione per ottenere, in caso positivo, l'aggiornamento del documento di circolazione; questa casistica si applica normalmente alle sostituzioni dei dispositivi più importanti come quelli di agganciamento, di frenatura, retrovisori, ecc... ; si tenga comunque conto che le modifiche essenziali (massa, assi, sbalzi, telaio ...) sono subordinate anche al preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo.

2. 4 – Le Coperture Assicurative per i servizi all'esterno dell'azienda

La materia assicurativa rappresenta nel nostro sistema produttivo uno degli elementi fondamentali per favorire la sicurezza nel lavoro ovvero per attivare garanzie per la tutela economica dell'imprenditore e nel contempo per assicurare un giusto indennizzo a chi subisca un danno o un infortunio a causa dell'attività esercitata dall'azienda.

La disciplina assicurativa diversifica tipologicamente le aziende in relazione al predominante indirizzo produttivo, definendo prodotti e prezzi dei premi assicurativi anche se non ha ancora recepito il nuovo decreto legislativo 228/01 e quindi non riconosce l'azienda agricola multifunzionale.

Per completezza di indagine si descrivono preliminarmente i principali rischi a cui si associano specifiche polizze:

1. Rischio della proprietà e d'esercizio: il rischio della proprietà e di esercizio rappresenta la molteplice casistica di possibili danni causati dall'esercizio dell'attività agricola. Il rischio della proprietà dei fondi, dei relativi fabbricati e l'esercizio dell'attività è coperto da una polizza di responsabilità civile verso terzi. Occorre precisare che questo tipo di polizze copre normalmente anche i danni causati

nell'utilizzo dei mezzi e macchinari aziendali all'interno dell'azienda anche se queste sono prive di una RCA. La RCT può anche essere estesa a:

- una copertura per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.); infatti qualora un prestatore d'opera, anche stagionale, subisca un infortunio sul lavoro e venga accertato che non sono state rigorosamente rispettate le normative della Legge 626/94, il datore di lavoro può essere soggetto all'azione di rivalsa da parte dell'I.N.A.I.L. o dell'I.N.P.S., con conseguenze economiche spesso rilevanti;
 - una responsabilità Civile verso Terzi per la committenza dei lavori (D.lgs. 494/96).
2. Rischio di circolazione su strade delle macchine agricole: il codice della strada prescrive l'obbligo della copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi anche per le trattrici agricole, macchine agricole operatrici semoventi che circolano sulla pubblica via o su aree ad essa equiparata (RCA);
 3. Rischio statico: Per i rimorchi agricoli e le macchine operatrici trainate che vogliono circolare su strada corre l'obbligo di stipulare una autonoma assicurazione in caso che queste debbano essere sganciate dalla trattrice e lasciate in sosta sulla sede stradale o per le manovre a mano. Durante il traino con trattrice avente idonea autorizzazione l'assicurazione della trattrice copre anche il cosiddetto rischio dinamico delle macchine o rimorchi trainati;
 4. Rischio d'infortuni: il rischio per l'imprenditore agricolo di procurarsi accidentalmente danno fisico durante l'esercizio dell'attività. Questo rischio è coperto da specifiche e personali polizze infortuni estendibili anche alle normali attività extra lavorative.

Si ribadisce che ai fini della circolazione la normativa vigente obbliga alla stipula di polizze assicurative cosiddette RCA solo per le macchine agricole, i rimorchi o le macchine operatrici trainate che circolano sulla pubblica via; a tal proposito si pone l'attenzione sulla circostanza che tutte le attrezzature montate sulle macchine agricole devono essere regolarmente omologate, per evitare di incorrere, in caso di sinistro, in eventuali azioni di rivalsa da parte delle Compagnie Assicuratrici. Non vi è invece nessun obbligo di copertura assicurativa nè per il rischio della proprietà e d'esercizio, nè per il rischio infortuni rispettivamente trattati ai precedenti punti 1 e 3.

Su questo punto occorre adeguata sensibilità da parte delle aziende agricole poiché risultano ancora carenze di coperture o polizze con "massimali" bassi.

Probabilmente a causa della ancora troppo recente emanazione del D.Lgs. 228/01 ci troviamo in uno scenario in cui una azienda agricola che anche si fosse dotata di tutte le coperture assicurative per lo svolgimento dell'attività di coltivazione del fondo (Responsabilità Civile Terzi) e di circolazione stradale dei propri mezzi (Responsabilità Civile delle Trattrici), risulti non coperta dal rischio di esercizio durante lo svolgimento di una attività connessa.

Si può anche verificare che i normali prodotti assicurativi detenuti dalle aziende agricole riguardino esclusivamente lo svolgimento dell'attività agricola sul proprio fondo o la sola copertura della circolazione su strada e non il rischio di esercizio all'esterno dell'azienda.

Da considerare anche l'esigenza della Pubblica Amministrazione che nel momento in cui affida un incarico ad una azienda agricola deve tutelarsi da eventuali danni a cose o persone che questa ultima può provocare.

Come esempio pratico si può verificare che una azienda agricola, in possesso di normale polizza R.C.T., acquisisca un appalto da un Amministrazione Pubblica per la spalatura del manto nevoso su una strada pubblica con l'ausilio di una macchina operatrice omologata e regolarmente assicurata; in questi termini l'impresa risulta essere assicurata solo dal rischio della circolazione ma non dal rischio di esercizio in quanto le normali polizze di Responsabilità Civile Terzi presenti sul mercato non includono nella normale attività agricola questo tipo di servizio.

Ne deriva la necessità di richiedere preventivamente all'Azienda di provvedere all'estensione della propria polizza RCT, negoziando con la compagnia assicuratrice la copertura del rischio correlato allo svolgimento dell'appalto. L'amministrazione pubblica dovrebbe tutelarsi in questa direzione con clausole specifiche nel capitolato d'appalto definendo standard assicurativi che l'azienda agricola deve detenere a garanzia di possibili danni causabili nella prestazione affidata.

PRINCIPALI COPERTURE ASSICURATIVE PER ATTIVITA' ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA:

RESPONSABILITÀ CIVILE	MASSIMALI MINIMI CONSIGLIATI (euro)
1) Responsabilità civile verso terzi	
per sinistro	2.500.000,00
con limite per persona di	2.500.000,00
con limite per danni a cose di	2.500.000,00
2) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	
per sinistro	2.500.000,00
con limite per persona di	1.000.000,00

3) Responsabilità Civile verso Terzi per la committenza dei lavori;	
per sinistro	1.500.000,00
con limite per persona di	1.500.000,00
con limite per danni a cose di	1.500.000,00

TIPO DI VEICOLO AGRICOLO	TIPO DI ASSICURAZIONE	MASSIMALI MINIMI CONSIGLIATI (euro)
Trattrici agricole Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse	Rischio dinamico di circolazione: responsabilità Civile verso Terzi (RCA) regolata dal codice della strada e dalla legge 990. Obbligo di copertura per legge. Accessori: rinuncia del diritto di rivalsa sull'assicurato.	5.000.000,00
Rimorchio agricolo Macchine operatrici trainate	Rischio dinamico: se agganciati alla macchina agricola semovente, avente idonea estensione al traino, l'assicurazione di questa ultima, durante la circolazione del convoglio, copre anche il veicolo trainato. Rischio statico: al fine di tutelare i terzi da eventuali rischi derivanti dallo stazionamento (per esempio, sganciamento del veicolo trainato e sua sosta sul lato della strada), va stipulata autonoma assicurazione. Obbligo di copertura.	2.500.000,00

In conclusione, data la crescente importanza delle attività connesse si ritiene ormai ineludibile la ricerca e la definizione di prodotti assicurativi che possano coprire una azienda agricola cosiddetta "multifunzionale" in senso ampio. Attualmente i principali prodotti in commercio per personalizzare le coperture di RCT identificano le aziende agricole secondo il principale indirizzo produttivo compreso anche l'esercizio dell'agriturismo. Nel futuro, occorrerebbe stimolare la differenziazione anche in aziende che svolgono attività connesse ovvero che svolgono un ruolo multifunzionale di manutenzione del territorio.

CAPITOLO 3

3.1 - La normativa di riferimento e le procedure di scelta dell'appaltatore

Dal 1° luglio 2006 è entrato in vigore il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – D.Lgs 12/4/06 n. 163 – di recepimento della direttiva comunitarie 2004/18/CE.

Pertanto da quella data qualsiasi tipo di contratto fra Amministrazioni pubbliche e privati che abbia come contenuto una prestazione riconducibile all'appalto (negoziato giuridico regolamentato nella sua tipicità anche dall'art. 1655 e seguenti del codice civile) deve sottostare alle nuove regole, sia per la classificazione (lavoro, servizio, fornitura) sia per le procedure di affidamento.

Giova ricordare che, ai nostri fini, l'appalto di servizi è qualificato, per esclusione, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 163/06 come "..... appalto pubblico diverso dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all'allegato ". Trattasi in linea di principio delle cosiddette obbligazioni di "fare" che si distinguono da quelle di "dare" (forniture) o di realizzare opere con propria funzionalità economico-tecnica (lavori).

Per la scelta del contraente privato è possibile per i servizi di importo inferiore a 211.000 Euro la procedura in economia, con le ulteriori specificazioni procedurali degli articoli 125 e seguenti fra cui l'utilizzo del cottimo fiduciario sotto i 20.000 Euro nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici per ogni appalto, salvi casi specifici che possano esimere da tale concorrenza.

Di qui l'importanza per ciascun Ente pubblico di prevedere nel proprio regolamento per i contratti una esplicita previsione, aggiornata con le nuove regole, di come procedere agli affidamenti in economia ivi compresi quelli che interessano le imprese agricole.

La Provincia di Bologna ha scelto di inserire nell'articolato regolamentare dedicato alle procedure negoziate un richiamo all'applicabilità della casistica prevista dal D.Lgs. 228/01, enunciandone le finalità e le linee applicative.

E' stata anche prevista la creazione di un elenco delle imprese che si candidano ad assumere appalti di manutenzione del territorio, come già descritto al paragrafo 1.3.

Resta inteso che le ditte interessate debbono essere messe in condizione, su avviso pubblico, di presentare autocandidatura, dichiarando e/o provando i requisiti tecnico/imprenditoriali e morali.

L'elenco potrà avere durata biennale o triennale restando aperto all'inserimento in corso di validità di ulteriori aziende e a verifiche circa la permanenza dei requisiti con possibilità, in caso negativo, di decadenza.

3.2 - L'importanza del capitolato d'appalto

L'esperienza maturata in quest'ultimo periodo dalle stazioni appaltanti pubbliche se da un lato conferma l'importanza di un criterio di scelta dell'appaltatore legato a fattori di qualità della prestazione (e non solo di ribasso economico in sede di offerta) dall'altro ci insegna che, in concreto, detto obiettivo è realizzabile solo grazie a un disciplinare/capitolato che, per lo specifico appalto, preveda adeguate condizioni per l'esecuzione con particolare riferimento agli elementi intrinseci del servizio atteso e agli standard di base verificabili.

La suddetta affermazione può valere anche per gli appalti delle imprese agricole.

Quindi, anche per questa casistica, il capitolato deve essere visionabile da parte delle imprese prima delle offerte, poiché solo così il prezzo contrattuale sarà legato ai reali servizi da assicurare e ai risultati da garantire.

E' in questo documento che dovranno essere indicati oggetto, contenuto, tempi e profili operativi dell'esecuzione del futuro contratto; sotto questo ulteriore aspetto sarà importante indicare che le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'imprenditore agricolo appaltatore con autonoma organizzazione mediante macchine, attrezzature e risorse della sua azienda normalmente impiegate nella attività agricola esercitata; sarà quindi opportuno vietare il subappalto e la cessione del contratto.

Non meno importante sarà l'indicazione di come verranno compensate le prestazioni (a corpo per stati di avanzamento,) e delle procedure di liquidazione/pagamento che dovranno comunque tenere a riferimento le regole di contabilità imposte agli Enti pubblici.

Occorrerà inoltre prevedere gli obblighi – responsabilità assunti dall'appaltatore con particolare riguardo agli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste dall'appalto secondo i processi produttivi concordati, al rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali nonché alla tutela dell'ambiente in cui opera.

Al riguardo sarà opportuno precisare in capitolato che i mezzi e le attrezzature impiegate per i servizi affidati dovranno essere idonei e rispondenti alla normativa vigente in materia e, se previsto, regolarmente collaudati; il tutto con specificazione di eventuali ulteriori garanzie da attivare in relazione ai mezzi d'opera e/o ai processi seguiti e con possibile previsione di un deposito cauzionale a fronte degli obblighi contrattuali.

Non si dovrà infine trascurare di prevedere le modalità di verifica della regolare esecuzione del contratto nel suo complesso, che dovrà avvenire in collegamento agli standard dei processi produttivi e ai parametri delle prestazioni concordate con possibile previsione di penali per il ritardo nell'esecuzione in relazione a quanto pattuito e di risoluzione del contratto per inadempimenti parziali o totali che possano pregiudicare nella sostanza il raggiungimento del fine contrattuale.

3.3 – Le novità normative in discussione

Le anticipazioni sulla legge Finanziaria per il 2007 ci confermano una rilevante attenzione al sistema agricolo visto in connessione con il comparto agroalimentare e più in generale con lo sviluppo sostenibile e la promozione del made in Italy.

Si parla di mantenere agevolazioni fiscali per le imprese agricole con contestuali snellimenti del peso burocratico dei diversi adempimenti, ma si parla soprattutto di incentivare la multifunzionalità nell'ambito del ricambio generazionale e di maggiori investimenti per un comparto destinato a migliorare il proprio peso imprenditoriale.

Per lo specifico tema trattato in questa sede sono in discussione in particolare:

- l'introduzione della Dichiarazione di regolarità contributiva (Durc) da presentare a cura delle aziende agricole che esercitano anche attività connesse con prestazioni di servizi nei confronti di altri soggetti la presentazione per l'accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla disciplina su lavoro e legislazione sociale;
- l'aggiornamento dei valori relativi ai contratti di appalto tra Pubblica amministrazione e imprenditori agricoli per servizi previsti dal D.Lgs. 228/01, sostituendo il limite relativo agli importi annuali pari ai vecchi 50 milioni di lire con i 50 mila euro, che rappresenta un sostanziale raddoppio rispetto all'attuale valore e quindi una concreta incentivazione all'uso di questa opportunità;
- misure volte a promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione di benefici e di incentivi nonché l'emersione dal lavoro sommerso o irregolare.

Questa evoluzione normativa rafforza il convincimento sull'importanza della sinergia fra ente pubblico e imprenditoria agricola per uno sviluppo economico complessivo che ponga il territorio, l'ambiente, il lavoro e la sicurezza al centro delle scelte e delle azioni da attuare.